



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI**

ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale"

Versione 1.1 – gennaio 2014



Indice

1	Riferimenti normativi.....	4
2	Definizioni	5
3	Obiettivo delle Linee guida.....	7
4	Soggetti destinatari.....	8
5	Strumenti di pagamento	8
6	Il Ciclo di vita del pagamento	9
7	Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento	9
7.1	Identificativo univoco di versamento e causale del versamento	9
7.2	Identificativo del conto di pagamento	10
7.3	Identificativo del pagatore.....	10
8	Effettuazione del pagamento.....	10
8.1	Pagamenti contestuali all'erogazione del servizio	11
8.1.1	Identificazione del soggetto che effettua il versamento.....	11
8.1.2	Trasparenza nel pagamento.....	11
8.2	Pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio	12
8.3	La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento	12
8.3.1	Le funzionalità del “Nodo dei Pagamenti-SPC”.....	12
8.3.2	Accordi per l'attivazione dell'interoperabilità con il “Nodo dei Pagamenti-SPC”	13
8.3.3	Intermediari per la connessione al “Nodo dei Pagamenti-SPC”.....	13
8.3.4	Interconnessione con i circuiti di e-commerce	14
8.4	Convenzioni e atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento.....	14
8.4.1	Clausole per l'utilizzo del “Nodo dei Pagamenti-SPC”	14
9	Regolamento contabile e riversamento	14
9.1	Pagamenti effettuati tramite bonifico e addebito diretto	15
9.2	Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.....	15
9.3	Pagamenti effettuati tramite carte di pagamento	15
9.4	Operazioni di pagamento complesse.....	15
9.5	Codici per il riversamento e la successiva registrazione.....	15
10	Riconciliazione e rilascio della quietanza	15
10.1	Pagamenti regolati tramite bonifico e bollettino di conto corrente postale	16
10.2	Pagamenti regolati tramite addebito diretto.....	16
10.3	Riversamenti effettuati tramite bonifico cumulativo	16
10.4	Attestato di pagamento e rilascio della quietanza.....	16
11	Identificativi errati o incompleti del pagamento	16



12	Specifiche attuative	17
13	Riuso	17
14	Decorrenza	17
Articolo 15 del decreto-legge 179/2012.....		19



1 Riferimenti normativi

Di seguito si riportano le norme prese a riferimento per la stesura delle presenti Linee Guida:

- (1) Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- (2) Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- (3) Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 recante “Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero”, con riferimento all'articolo 2, comma 2 con il quale l'Ente Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di regolare, tra le altre, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- (4) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con riferimento agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli);
- (5) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare ci si riferisce al Titolo V della Parte II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria;
- (6) Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.144 e successive modificazioni recante “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”;
- (7) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, di seguito indicato anche come “CAD”;
- (8) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 recante “Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”;
- (9) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, con riferimento all'articolo 1, comma 455 per mezzo del quale le regioni possono costituire centrali di committenza regionali;
- (10) Provvedimento 20576 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009 avente come argomento “Poste Italiane - aumento commissione bollettini c/c”;
- (11) Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”. Si precisa che l'articolo 37, comma 6 del decreto stesso ha rinviato l'applicazione alle pubbliche amministrazioni delle norme in esso contenute ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ancora in corso di definizione: in assenza di tale normativa si ritiene opportuno precisare che le presenti Linee guida prendono comunque a riferimento le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;
- (12) Provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 recante “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)”;
- (13) Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo” e in particolare, l’articolo 6, comma 5 che - introducendo il comma 2-bis all’articolo 81 del CAD - ha previsto la messa a disposizione da parte dell’allora DigitPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale), attraverso il Sistema pubblico di connettività, “di una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati”;

- (14) Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 12 “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”;
- (15) Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- (16) Decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, con particolare riferimento all’articolo 15 “Pagamenti elettronici”;
- (17) Provvedimento della Banca d’Italia del 12 febbraio 2013 recante “Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 “.

2 Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del CAD. Inoltre, si intende per:

- (a) *addebito diretto*: un ordine di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) in cui l’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in conformità al consenso del pagatore (o dal soggetto versante), eseguito sulla base degli standard SEPA pubblicati da EPC;
- (b) *ATM (Automated Teller Machine)*: apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il codice personale di identificazione. In Italia, ad esempio, i circuiti Postamat e Bancomat si servono di ATM;
- (c) *bollettino di conto corrente postale*: bollettino precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con cui il debitore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal creditore presso Poste Italiane S.p.A.;
- (d) *bonifico (bancario o postale)*: un servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario eseguito, sulla base degli standard SEPA pubblicati da EPC, a partire da un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante), sulla base di un’istruzione data dal pagatore (o dal soggetto versante);
- (e) *carta di credito o di debito*: strumento di pagamento costituito da una carta plastificata, dotata di banda magnetica e/o microchip, che in base a un rapporto contrattuale con l’emittente, abilita il titolare a effettuare pagamenti (es. tramite terminale POS o via internet);
- (f) *conto di pagamento*: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di

pagamento. Rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento, nonché il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito

- (g) *enti creditori*: le pubbliche amministrazioni definite nell'articolo 2, comma 2 del CAD ed i gestori di pubblici servizi "nei rapporti con l'utenza";
- (h) *EPC*: European Payments Council (Consiglio europeo per i pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della SEPA attraverso l'autoregolamentazione dell'industria bancaria. EPC definisce le regole comuni per i servizi di pagamento di base all'interno di un mercato competitivo, fornisce orientamenti strategici per la standardizzazione, formula le migliori pratiche a supporto e controlla l'attuazione delle decisioni prese; Fanno parte dei prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, le banche, gli uffici postali, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- (i) *gestori di pubblici servizi*: le aziende e gli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici;
- (j) *IBAN*: International Bank Account Number - numero identificativo internazionale di un conto di pagamento che individua senza ambiguità un unico conto di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;
- (k) *istituto tesoriere*: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d'Italia;
- (l) *micro-pagamenti*: operazioni di pagamenti di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, così come indicati all'articolo 4, comma 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- (m) *pagatore*: persona fisica o giuridica che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante), un pagamento in favore di un ente per somme di denaro a vario titolo dovute;
- (n) *POS (Point Of Sale)*: apparecchiatura automatica presidiata per la lettura di carte di pagamento (POS fisico) o servizio fruibile attraverso la rete internet (POS virtuale), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, mediante i quali è possibile effettuare l'operazione di pagamento;
- (o) *prestatore di servizi di pagamento*: uno dei seguenti organismi che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi.
- (p) *PSD*: Payment Services Directive - la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- (q) *pubblica amministrazione*: ente di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD;
- (r) *ricevuta telematica*: attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata dal prestatore di servizi di pagamento al pagatore, o al soggetto versante, nonché all'ente creditore;
- (s) *richiesta di pagamento telematico*: disposizione impartita dal pagatore, o dal soggetto versante, al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall'ente creditore beneficiario per effettuare un pagamento informatico;
- (t) *SEPA*: Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza,



possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco).

Il progetto SEPA, avviato oltre 10 anni fa - su impulso delle autorità europee - dall'industria bancaria e dei pagamenti europea, prevede la definizione di standard comuni per bonifici e addebiti diretti, i due principali servizi di pagamento al dettaglio in euro diversi dal contante. Ai sensi del Regolamento UE 260/2012, la migrazione ai nuovi strumenti europei dovrà completarsi entro il 1° febbraio 2014.;

- (u) *servizi pubblici*: qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi che rispondano ad esigenze di utilità generale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi¹.
- (v) *soggetto versante*: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore;
- (w) *SPC*: Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del CAD.
- (x) *SPID*: Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del CAD;
- (y) *strumento di pagamento*: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore, o al soggetto versante, di impartire richieste di pagamento informatico;
- (z) *utilizzatore finale*: il soggetto (pagatore o versante) che effettua il pagamento di somme a favore di un ente creditore.

3 Obiettivo delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

In particolare, il quadro di riferimento è dato, oltre che dal citato articolo 5 del CAD, anche dall'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per «*le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*».

Le Linee guida perseguono l'obiettivo del legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici faciliterà la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere.

Le Linee guida per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi devono mettere in atto per consentire l'esecuzione di pagamenti attraverso l'uso di

¹ Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 319 del 3 aprile 1990 e n. 2605 del 9 maggio 2001



strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.

L'Agenzia per l'Italia Digitale provvederà a tenere aggiornate le Linee guida per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo, dell'evoluzione del contesto tecnologico e delle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli utilizzatori finali, quali beneficiari del servizio pubblico erogato.

4 Soggetti destinatari

Sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, nonché le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istituto nazionale di statistica. Ricadono altresì nell'ambito di applicazione i gestori di pubblici servizi quando richiedono pagamenti ai propri clienti per servizi a loro resi.

Pertanto, nel seguito del presente documento sarà utilizzata la dizione **enti creditori** per indicare l'insieme dei soggetti sopra citati, mentre ci si potrà riferire singolarmente ad uno di questi (pubblica amministrazione ovvero gestori di pubblici servizi) quando le norme sono specificatamente rivolte ad un solo soggetto e non ad entrambi.

Le operazioni di pagamento oggetto delle presenti Linee guida afferiscono a quanto dovuto agli enti creditori a seguito di obblighi di legge, conseguenti all'erogazione di servizi ovvero per pagamenti a qualsiasi titolo dovuti e possono essere attivati, sia da parte dell'ente creditore, sia su iniziativa dell'utilizzatore finale.

5 Strumenti di pagamento

Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati:

- a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale²;
- b) versamenti effettuati con *«carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente»*, avvalendosi anche dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 5 del CAD.

I pagamenti di cui al punto b) possono essere effettuati presso ATM o POS (fisici o virtuali) messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento ovvero essere eseguiti autorizzando addebiti diretti da parte dell'utilizzatore finale.

Attesi gli obiettivi dell'articolo 5 del CAD, possono essere altresì utilizzate per i pagamenti elettronici le "operazioni complesse"³ che prevedano il ricorso a modalità informatiche nella fase del trasferimento dei fondi dal prestatore di servizi di pagamento all'ente creditore, restando di contro irrilevanti le modalità di costituzione della provvista da parte dell'utilizzatore finale (che può avvenire anche in contanti presso le reti fisiche del prestatore di servizi di pagamento medesimo).

² articolo 5, comma 1, lettera a) del CAD.

³ descritte dalla Banca d'Italia nella Sezione II, punto 2.1.2 del provvedimento del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010

6 Il Ciclo di vita del pagamento

Nell'ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e pubbliche amministrazioni l'effettuazione di pagamenti è sempre riconducibile a un processo amministrativo che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in un "Ciclo di vita del pagamento", a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc.

Le fasi possono essere schematizzate come segue:

- a) nascita della necessità del pagamento (da parte dell'ente o del privato);
- b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;
- c) pagamento;
- d) regolamento e riversamento degli importi;
- e) riconciliazione del pagamento;
- f) emissione della quietanza da parte dell'ente creditore ed eventuale erogazione del servizio.

Tenuto presente che le fasi sopra riportate possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento, le presenti Linee guida contengono le indicazioni circa le modalità attraverso le quali automatizzare e de-materializzare le varie fasi del "Ciclo di vita del pagamento" e contengono inoltre le informazioni essenziali per la loro attuazione.

7 Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento

Gli enti creditori mettono a disposizione dell'utilizzatore finale (pagatore o soggetto versante) sui propri siti web e sugli avvisi di pagamento le seguenti **informazioni minime**:

- a) Denominazione dell'ente creditore;
- b) Identificativo dell'obbligato (il pagatore);
- c) Importo del pagamento dovuto;
- d) Identificativo univoco di versamento e causale del versamento;
- e) Identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN o conto corrente postale);
- f) Scadenza (se prevista).

Nel momento in cui i dati vengono resi disponibili all'utilizzatore finale, gli stessi devono essere memorizzati in un apposito archivio - che costituisce evidenza informatica dei pagamenti attesi - al fine di facilitare la fase di riconciliazione. Gli enti creditori possono ampliare i dati resi disponibili in coerenza con le proprie soluzioni organizzative.

7.1 Identificativo univoco di versamento e causale del versamento

L'identificativo univoco di versamento (**IUV**) da indicare obbligatoriamente, ai sensi del quadro normativo prima richiamato⁴, rappresenta **l'elemento essenziale della causale del versamento**, il cui formato deve essere conforme a quanto specificato nella Sezione I dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione*.

Al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da parte degli enti creditori e quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun ente creditore attribuisce ad ogni operazione di incasso un **codice identificativo** denominato "**Identificativo**

⁴ articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2) del CAD



Univoco di Versamento” (IUV) che non può essere associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo ente creditore.

Gli enti creditori possono demandare ad un soggetto terzo, in tutto o in parte, la generazione dell'Identificativo Univoco di Versamento, curando che ne sia mantenuta l'univocità nel tempo.

Per le regole di generazione del codice IUV si rimanda alla Sezione I dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione*.

Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 (*“Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”*), l'indicazione del codice IUV e della causale secondo quanto specificato nelle presenti Linee guida si affianca alle disposizioni fornite dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2007, con particolare riferimento agli elementi da indicare obbligatoriamente nel campo causale del versamento.

7.2 Identificativo del conto di pagamento

L'identificativo del conto di pagamento è costituito dal codice IBAN del conto di pagamento dell'ente creditore aperto presso la banca tesoriera o presso la banca incaricata dell'incasso ovvero dal codice di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento.

Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, il codice IBAN di cui sopra è quello indicato sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato⁵ ai sensi del sopra citato decreto MEF 293/2006. Nei casi in cui siano stati istituiti, su richiesta dell'amministrazione creditrice, uno o più conti correnti postali - intestati alle tesorerie e dedicati a particolari categorie di versamenti, collegati a specifiche imputazioni di versamento in tesoreria - potrà essere fornito al versante, oltre al codice IBAN di cui al citato D.M., anche l'identificativo del conto corrente postale “dedicato” sul quale effettuare il versamento tramite bollettino.

7.3 Identificativo del pagatore

Il codice identificativo del pagatore è rappresentato dal codice fiscale o dalla partita IVA, fatti salvi i micro-pagamenti a favore degli enti creditori per i quali non è necessaria l'identificazione del soggetto che effettua il versamento.

8 Effettuazione del pagamento

Le Linee guida non dettano specifici *workflow* procedurali che gli enti creditori possono definire in relazione ai procedimenti amministrativi correlati e che possono essere attivati sia dai siti web degli stessi enti creditori ovvero attraverso i servizi e le apparecchiature messe a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento, fermo restando l'obbligo, fissato dal quadro normativo, di mettere a disposizione sul proprio sito web il **codice IBAN** o il **codice di conto corrente postale** e la **causale di versamento** contenente il codice “**Identificativo Univoco di Versamento**” (IUV).

In aderenza all'autonomia organizzativa degli enti il quadro normativo enuclea le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione

⁵ Vedi sito MEF/RGS all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/>

del servizio,⁶ - per semplicità **Pagamenti contestuali all'erogazione del servizio** - dagli altri, che pertanto saranno individuati come **Pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio**.

Indipendentemente dalla tipologia di pagamenti e del modello organizzativo adottato, l'ente creditore deve rendere disponibile all'utilizzatore finale l'insieme di informazioni minime sopra individuate.

L'insieme di queste informazioni si configurano come un "avviso di pagamento"; nel caso in cui il pagamento sia contestuale all'erogazione del servizio da parte dell'ente creditore, l'avviso di pagamento si definisce "avviso di pagamento telematico" e può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale; nel caso di pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio i dati dell'avviso di pagamento sono inseriti in un documento inviato fisicamente all'utilizzatore finale; tale documento, a prescindere dal canale di inoltro (posta ordinaria, elettronica o con "download" dal sito web dell'ente creditore), si configura come un "avviso di pagamento analogico".

Laddove l'ente creditore metta a disposizione un avviso di pagamento analogico, lo stesso dovrà riportare in maniera chiara tutte le informazioni, ivi inclusi il **Codice IBAN** e/o il **codice di conto corrente postale**, nonché la **causale di versamento** contenente il codice "**Identificativo Univoco di Versamento**" (IUV).

8.1 Pagamenti contestuali all'erogazione del servizio

Sono i pagamenti, effettuati dall'utilizzatore finale **attraverso i siti web degli enti creditori**, concomitanti alla erogazione del servizio richiesto ovvero integrati in un procedimento amministrativo che prevede la de-materializzazione dell'attestazione del pagamento.

In tale processo, che presuppone il colloquio tra l'utilizzatore finale che richiede di effettuare un pagamento - e che a tale scopo utilizza le procedure messe a disposizione dall'ente creditore - e il prestatore dei servizi di pagamento che lo esegue, si configura l'uso di un "avviso di pagamento informatico" che contiene il codice "**Identificativo Univoco di Versamento**" (IUV).

Nell'ambito della piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3, l'"avviso di pagamento telematico" sopra indicato si configura quale "richiesta di pagamento telematico".

Per offrire questi servizi - cioè quelli contestuali all'erogazione dello stesso - gli enti creditori hanno la facoltà di escludere l'utilizzo del bonifico quale strumento di pagamento⁷, utilizzando gli altri strumenti di pagamento erogati dalla piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.

8.1.1 *Identificazione del soggetto che effettua il versamento*

Le procedure di pagamento messe in atto dalle **pubbliche amministrazioni** possono richiedere, quando previsto dalle stesse, l'identificazione informatica del soggetto che effettua il versamento attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 64 del CAD (Carta Nazionale dei Servizi - CNS, Carta d'Identità Elettronica - CIE, sistema SPID) ovvero con altri strumenti equipollenti resi noti preventivamente al soggetto che effettua il versamento.

8.1.2 *Trasparenza nel pagamento*

In applicazione delle funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3, gli enti creditori indicano sul proprio sito web, preventivamente

⁶ articolo 5, comma 3 del CAD

⁷ articolo 5, comma 3, del CAD

all'esecuzione dell'operazione di pagamento, «*le condizioni, anche economiche per l'utilizzo*» degli strumenti di pagamento, rinviando altresì alle condizioni previste nell'eventuale contratto già in essere tra l'utente finale e il prestatore di servizi di pagamento.

8.2 Pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio

Ci si riferisce ai pagamenti per i quali non è richiesta, sul sito web dell'ente creditore, un'operatività di tipo interattivo con l'utilizzatore finale; tali pagamenti sono eventualmente supportati da un "avviso di pagamento analogico" e possono quindi essere perfezionati in tempi successivi valendosi dei canali offerti dai prestatori di servizi di pagamento scelti dal pagatore o dal soggetto versante.

L'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1 del CAD indica, tra gli strumenti di pagamento utilizzabili dal pagatore o dal soggetto versante, il **bonifico bancario o postale** ovvero il **bollettino di conto corrente postale**: i prestatori di servizi di pagamento consentono di effettuare detti versamenti attraverso i servizi telematici messi a disposizione della propria clientela ed in particolare danno la possibilità di inserire nelle loro transazioni il dato **causale di versamento** che include il codice IUV (cfr. paragrafo 7.1) «*da indicare obbligatoriamente per il versamento*»⁸, fermi restando gli altri strumenti di pagamento resi disponibili attraverso la piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.

8.3 La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento

L'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi del vigente quadro normativo⁹, mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata nel seguito "Nodo dei Pagamenti-SPC".

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'assetto organizzativo e tecnologico offerto dal Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop) che permette l'integrazione delle singole componenti già in uso nelle pubbliche amministrazioni, realizzando in questo modo la piena integrazione delle diverse soluzioni adottate dalle amministrazioni pubbliche e l'interoperabilità con le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

L'utilizzo della piattaforma è obbligatorio per le **pubbliche amministrazioni**¹⁰, mentre i gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'utilizzo della piattaforma, ferma in capo agli stessi la facoltà di aderire al fine di usufruire dei servizi da questa offerti, servizi che favoriscono le modalità di riconciliazione, riversamento e raccolta delle informazioni dovute dai prestatori di servizi di pagamento, nonché una più agevole interazione con gli utilizzatori finali.

8.3.1 *Le funzionalità del "Nodo dei Pagamenti-SPC"*

L'infrastruttura messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale consente agli **enti creditori** di gestire tutte le soluzioni organizzative adottate per far effettuare i pagamenti dovuti -

⁸ articolo 5, comma 1, lettera a2) del CAD

⁹ articolo 81, comma 2-bis del CAD così come modificato dal DL 138/2011 convertito con Legge 148/2011

¹⁰ L'articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179/2012 stabilisce che «*per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»



sia che siano attivati direttamente dai propri siti web sia che siano iniziati presso le strutture dei prestatori di servizi di pagamento - e all'utilizzatore finale di avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento disponibili.

In particolare, sarà possibile - attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC - gestire in modo interattivo tutti i pagamenti, nonché consentire all'utilizzatore finale di operare direttamente sui canali offerti dai prestatori di servizi di pagamento, rendendo possibile agli enti creditori lo snellimento dei processi di riscossione, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e il risparmio sui costi di processo.

L'esecuzione dei pagamenti si perfeziona attraverso lo scambio di oggetti informatici denominati "Richiesta di pagamento telematico" e "Ricevuta telematica", tra il "Nodo dei Pagamenti-SPC" e le piattaforme dei prestatori di servizi di pagamento aderenti che colloquiano tra di loro in modalità cooperativa.

Le "Ricevute telematiche" costituiscono prova dell'avvenuto addebito del pagatore o del soggetto versante e devono essere conservate, a cura degli enti creditori, con le modalità indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici¹¹.

L'adesione dei prestatori di servizi di pagamento al "Nodo dei Pagamenti-SPC" consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore una ricevuta, telematica o cartacea, con potere liberatorio.

Le modalità tecniche e organizzative per l'utilizzo della piattaforma tecnologica sono definite nell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*, soggette all'approvazione e alla verifica della Commissione di coordinamento SPC di cui all'articolo 79 del CAD e costituiscono parte integrante delle presenti Linee guida.

8.3.2 Accordi per l'attivazione dell'interoperabilità con il "Nodo dei Pagamenti-SPC"

L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal "Nodo dei pagamenti-SPC" è attivato attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Le **pubbliche amministrazioni** ed i **gestori di pubblici servizi**, questi ultimi su base volontaria, sottoscrivono con l'Agenzia per l'Italia Digitale apposite "Lettere di adesione", il cui schema è predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

I prestatori di servizi di pagamento, per garantire il rispetto delle clausole di cui al paragrafo 8.4.1, sottoscrivono su base volontaria con l'Agenzia per l'Italia Digitale appositi "Accordi di Servizio", il cui schema è predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

8.3.3 Intermediari per la connessione al "Nodo dei Pagamenti-SPC"

Gli **enti creditori**, nonché i **prestatori di servizi di pagamento** che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, si possono avvalere di intermediari che, in nome e per conto del soggetto aderente, si occuperanno di gestire le attività di interconnessione all'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti-SPC", mantenendo inalterate le singole responsabilità nei confronti degli utilizzatori finali.

Le stesse **pubbliche amministrazioni**, nonché gli stessi **prestatori di servizi di pagamento** che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, previo accordo con l'Agenzia per l'Italia Digitale, possono costituirsi quali soggetti intermediari al fine di offrire servizi di interconnessione al "Nodo dei Pagamenti-SPC".

¹¹ articolo 43 del CAD

8.3.4 Interconnessione con i circuiti di e-commerce

Nell'ambito delle attività legate al commercio elettronico ed al fine di consentire l'utilizzo di «altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente»¹², l'infrastruttura costituita da “Nodo dei Pagamenti-SPC” consente l'interconnessione con i circuiti di pagamento anche internazionali.

8.4 Convenzioni e atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento

In via generale e indipendentemente dallo strumento di pagamento scelto dall'utilizzatore finale, per le operazioni di pagamento richieste a un prestatore di servizi di pagamento prescelto, ancorché in via occasionale, dall'utilizzatore finale non sono necessari particolari convenzioni o atti negoziali tra l'ente creditore ed i prestatori di servizi di pagamento, ma è sufficiente che il prestatore di servizi di pagamento prescelto sia tra quelli aderenti alla piattaforma “Nodo dei Pagamenti-SPC”, in quanto l'ordine di pagamento è impartito direttamente dal pagatore o dal soggetto versante al proprio prestatore di servizi di pagamento e il codice IBAN indicato dall'ente creditore consente la contabilizzazione immediata delle somme sul conto dell'ente creditore o presso la tesoreria dello Stato.

Solo laddove la pubblica amministrazione, in materia di pagamenti, abbia una necessità che non risulti essere soddisfatta dai servizi di pagamento già erogati su base spontanea agli utilizzatori finali dai PSP già aderenti al “Nodo dei Pagamenti-SPC”, la stessa amministrazione si dovrà avvalere «di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»¹³.

8.4.1 Clausole per l'utilizzo del “Nodo dei Pagamenti-SPC”

Gli atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento individuati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali dovranno esplicitamente prevedere - ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del citato decreto-legge 179/2012 - l'utilizzo della piattaforma tecnologica “Nodo dei Pagamenti-SPC”. Uno schema di tali patti integrativi è riportato nell'Appendice 2 dell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*.

Laddove il prestatore di servizi di pagamento coincida con l'istituto tesoriere, gli accordi previsti dal modello di cui sopra possono essere integrati nell'ambito della convenzione di tesoreria.

9 Regolamento contabile e riversamento

Il “ciclo di vita del pagamento” prevede che, una volta completata la fase di esecuzione del pagamento, quest'ultimo venga regolato contabilmente tra i prestatori di servizi di pagamento con modalità diverse a seconda dello strumento di pagamento attraverso il quale viene effettuato il versamento: lo strumento di pagamento utilizzato determina anche le modalità di riversamento presso la banca tesoriera dell'ente.

¹² articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD

¹³ articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD



9.1 Pagamenti effettuati tramite bonifico e addebito diretto

I bonifici bancari e postali disposti dal pagatore o dal soggetto versante, nonché gli ordini di addebito diretto ordinati dall'ente creditore, sono regolati dalle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonché dal provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 in materia di diritti e obblighi delle parti nei servizi di pagamento.

Le operazioni disposte attraverso l'infrastruttura Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al paragrafo 8.3 possono essere regolate singolarmente o in maniera cumulativa al termine della giornata secondo quanto definito negli Accordi di Servizio di cui al paragrafo 8.3.2.

9.2 Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale

Stante la particolare natura del versamento in oggetto - regolato dall'articolo 4 del DPR 144/2001- l'articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD stabilisce che per ciò che attiene alle «*modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni*» si deve fare riferimento alla specifica convenzione di cui al precedente paragrafo.

9.3 Pagamenti effettuati tramite carte di pagamento

Per questi pagamenti l'articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD, prevede che il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvalgono gli enti creditori effettui il **riversamento** delle somme incassate secondo quanto stabilito negli Accordi di servizio di cui al paragrafo 8.3.2. e, se del caso, secondo quanto previsto nelle convenzioni e negli atti negoziali di cui al paragrafo 8.4.

9.4 Operazioni di pagamento complesse

Per quanto attiene alle operazioni di pagamento complesse¹⁴, che si realizzano nel caso di “avvisi di pagamento analogico” (bollette, fatture commerciali, ecc), il **riversamento** delle somme incassate avviene secondo quanto stabilito negli Accordi di servizio di cui al paragrafo 8.3.2. e, se del caso, secondo quanto previsto nelle convenzioni e negli atti negoziali di cui al paragrafo 8.4.

9.5 Codici per il riversamento e la successiva registrazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD, si precisa che, per tutte le operazioni di pagamento sopra riportate, le modalità di composizione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate e le informazioni che devono essere registrate «*in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione*» sono indicate nella Sezione II dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione*.

Nei casi previsti, i flussi sopra citati saranno veicolati dal prestatore di servizi di pagamento all'ente creditore attraverso la piattaforma Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al paragrafo 8.3.

10 Riconciliazione e rilascio della quietanza

Gli enti creditori eseguono la riconciliazione dei pagamenti sulla base delle informazioni contabili fornite dal proprio istituto tesoriere, dei codici IUV forniti dai prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito i singoli versamenti, nonché dei codici IUV presenti sulle proprie evidenze informatiche costituite in accordo con quanto descritto al capitolo 7.

¹⁴ Vedi Sezione II, paragrafo 2.1.2 del citato provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011



Per i rapporti tra enti locali e tesoriери si rimanda al Protocollo sull'ordinativo informatico (OIL)¹⁵.

10.1 Pagamenti regolati tramite bonifico e bollettino di conto corrente postale

Il codice da utilizzare per la riconciliazione del pagamento è rappresentato dal codice **Identificativo Univoco di Versamento (IUV)** e contenuto nella **causale di versamento**, descritti nel paragrafo 7.1.

Per le modalità tecniche con le quali effettuare la riconciliazione delle operazioni si rimanda a quanto indicato negli appositi paragrafi delle specifiche attuative (Sezione I e II dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione* e Sezione I dell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*).

10.2 Pagamenti regolati tramite addebito diretto

Per la riconciliazione degli ordini di addebito diretto disposti tramite la piattaforma di cui al paragrafo 8.3 si rimanda a quanto indicato nell'apposito paragrafo della Sezione I dell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*.

10.3 Riversamenti effettuati tramite bonifico cumulativo

Per la riconciliazione delle operazioni regolate in modo cumulativo (vedi paragrafi 9.1, 9.3 e 9.4) si rimanda a quanto indicato nella Sezione II dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione*.

10.4 Attestato di pagamento e rilascio della quietanza

Una volta riconciliato il pagamento, l'ente creditore rende disponibile sul proprio sito web ovvero invia al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il *domicilio digitale del cittadino* di cui all'articolo 3-bis del CAD, un documento che costituisca per il debitore prova dell'avvenuto pagamento.

Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l'originale informatico da cui è tratta¹⁶ si rimanda alle "Linee Guida sul Contrassegno elettronico" a cura della scrivente Agenzia.

Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al "Nodo dei Pagamenti-SPC", di cui al paragrafo 8.3 hanno potere liberatorio per il pagatore, a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti.

Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l'ente creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti.

11 Identificativi errati o incompleti del pagamento

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli enti creditori e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti.

¹⁵ Vedi la documentazione relativa pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale

¹⁶ articolo 23-ter, comma 5 del CAD.



Gli stessi non sono altresì responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i codici identificativi del versamento di cui al capitolo 7, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti.

12 Specifiche attuative

Alle presenti Linee guida sono allegati, quale parte integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico per definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente:

Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione

Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC

L'Agenzia per l'Italia Digitale si occuperà nel tempo di aggiornare le presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici.

13 Riuso

L'Agenzia per l'Italia Digitale istituisce un'apposita sezione della Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili¹⁷ per il riuso delle soluzioni applicative sviluppate in materia di pagamenti elettronici che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 68, comma 2-bis del CAD.

14 Decorrenza

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del CAD, le **pubbliche amministrazioni** ed i **gestori di pubblici servizi** devono adeguare **entro il primo giugno 2013**¹⁸ le proprie procedure informatiche e gli strumenti software al fine di consentire l'effettuazione dei pagamenti elettronici in accordo con le presenti Linee guida.

Si precisa che la procedura di adesione di cui al paragrafo 8.3.2 costituisce di per sé il rispetto dell'articolo 5 del CAD, a condizione che la pubblica amministrazione in sede di adesione definisca un piano di attivazione che individui in dettaglio le attività da compiere e i tempi di realizzazione, da terminare entro il 31 dicembre 2015. Il piano potrà anche prevedere un'attivazione graduale con riferimento ai singoli servizi offerti.

Laddove, precedentemente all'emanazione delle presenti Linee guida, sia stata già realizzata una soluzione organizzativa che assegni la gestione integrata dell'erogazione di servizi a enti di natura consortile fra soggetti pubblici, le modalità e i tempi di adeguamento alle previsioni delle presenti Linee guida e di adesione alla piattaforma di cui al paragrafo 8.3 saranno oggetto di specifiche indicazioni da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che terrà anche conto dell'esigenza di preservare gli investimenti effettuati.

Tenuto conto delle peculiarità della riscossione dei versamenti gestiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rispetto all'ambito di applicazione dell'articolo 5 del CAD, la stessa Agenzia delle entrate definirà, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, tempi e modalità per implementare le proprie procedure telematiche di incasso in coerenza

¹⁷ di cui all'articolo 70 del CAD

¹⁸ ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del CAD



con le presenti Linee guida, compatibilmente con la primaria esigenza di assicurare un efficace ed efficiente processo di gestione delle entrate.

In presenza di processi di ristrutturazione di una o più pubbliche amministrazioni, gli enti coinvolti definiranno con l'Agenzia per l'Italia Digitale - con riferimento ad eventuali procedure telematiche di incasso già in esercizio - tempi e modalità di adeguamento alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida compatibili con i piani di migrazione in atto.

Ferma restando la facoltà di adesione alla piattaforma di cui al paragrafo 8.3, i **gestori di pubblici servizi** possono ricevere pagamenti informatici a mezzo bonifico e/o bollettino di conto corrente postale senza l'uso della piattaforma di cui sopra.

Di converso, le **pubbliche amministrazioni** possono ricevere pagamenti informatici a mezzo bonifico e/o bollettino di conto corrente postale senza l'uso della piattaforma di cui al paragrafo 8.3, solo in via transitoria, entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e a condizione che abbiano già espletato la procedura di adesione di cui al paragrafo 8.3.2.

Laddove, alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida, tra una **pubblica amministrazione** e uno o più prestatori di servizi di pagamento risulti in essere una convenzione e/o accordo negoziale avente ad oggetto l'attività di incasso, le disposizioni di cui alle presenti Linee guida si applicheranno a decorrere dalla naturale scadenza della convenzione e/o dell'accordo negoziale.

Articolo 15 del decreto-legge 179/2012

Per comodità del lettore, si riporta il testo dell'articolo 15 (Pagamenti elettronici) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, cui si richiamano in massima parte le presenti Linee guida.

Art. 15 Pagamenti elettronici

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). -

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ((a far data dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti ((ad essi spettanti,)) a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

- a) *sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:*
 - 1) *i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;*
 - 2) *i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;*
- b) *si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici*



IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. ((Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.))

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2((-bis)) ((e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.))

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.))

((3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.))

4. L'Agenzia per l'Italia Digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce Linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) ((e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.))

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la



semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia Digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,)) è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
 4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
 5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro)) dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
- ((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
- ((5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia Digitale in conformità ad apposite Linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ».))
- ((5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:))



((« 4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».))